



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

### **CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

La Corte Sportiva composta da:

Gianfranco Ceoletta, Presidente  
Luca Malvezzi Campeggi, Giudice  
Luca Sergio, Giudice

### **VISTO**

il reclamo proposto dal tesserato BENTIVEGNA Francesco, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 16.05.2018, con la quale il tesserato veniva sanzionato con la deplorazione, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per fatti accaduti nel corso del torneo III Memorial Osvaldo Quintetti;

### **ESAMINATI**

gli atti ed i documenti del procedimento e la email del 22.06.2018 con cui BENTIVEGNA ha comunicato di non poter essere presente all'odierna camera di consiglio, chiedendo che si proceda in sua assenza;

### **PRESO ATTO**

dell'assenza del Procuratore Federale e del legale rappresentante della Società Club 64, ritualmente avvisati

### **CONSIDERATO**

che il reclamante denuncia, anzitutto, di essere stato *"condannato in contumacia senza prima avere la minima idea dell'esistenza di un procedimento contro di me"* (cfr.: pag. 3 del reclamo)

### **ACCERTATO**

che, in effetti, la comunicazione PEC inviata dalla Federazione alla Società "Club 64 Modena" in data 08.05.2018 non risulta a sua volta inoltrata all'interessato, come prescritto dall'art. 6.2 del RGD;

### **RILEVATO**

che, per l'effetto, il tesserato BENTIVENGA non ha avuto possibilità di intervenire in giudizio ed esercitare il suo diritto di difesa, con conseguente violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo;



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**PQM**

decidendo ai sensi dell'art. 68 RGD,

**ANNULLA**

la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale prot. GSN 2018/180 emessa in data 16.05.2018.

Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza, in merito all'eventuale violazione dell'art. 6.2 RGD da parte della Società Club 64.

Dispone la comunicazione della decisione alle parti ed al Giudice Sportivo Nazionale.

Ordina la restituzione della tassa versata dal reclamante per le spese di giudizio.

Milano, 25 giugno 2018

Gianfranco Ceoletta, Presidente

Luca Malvezzi Campeggi, Giudice

Luca Sergio, Giudice